SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA ---

(N. 193)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BLOISE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1972

Inserzione automatica delle clausole « senza spese », « senza protesto » nelle cambiali e nei vaglia cambiari di importo non superiore a lire 100.000

Onorevoli Senatori. — Da sempre è avvertita la necessità di liberare il cittadino di un onere, che si appalesa quanto mai iniquo, se si considera che colpisce la massa dei meno abbienti sotto il duplice profilo sociale ed economico, per cui nelle sue contingenti precarie difficoltà di ordine finanziario si vede maggiorata l'obbligazione contratta.

La materia, oggetto di questa iniziativa parlamentare, è la spesa consequenziale al protesto cambiario, che nei limiti consentiti può e deve essere responsabilmente eliminata.

Lo stato della legislazione in vigore fissa che in base all'articolo 51 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, il rifiuto dell'accettazione o del pagamento della cambialetratta deve essere constatato con atto autentico denominato protesto. A norma dell'articolo 102 del regio decreto n. 1669 del 1933, l'articolo 51 e le altre disposizioni di legge sul protesto sono applicabili anche al vaglia cambiario.

L'articolo 51 del regio decreto n. 1669 del 1933 è conforme all'articolo 44 della Convenzione di Ginevra, stipulata il 7 giugno 1930 sulla legge uniforme concernente la cambiale e il vaglia cambiario, resa esecutiva in Italia con regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130. In base all'articolo 51 del regio decreto n. 1669 del 1933 il portatore non può esercitare l'azione di regresso contro il traente, i giranti ed i loro avallanti se non dopo aver presentato la cambiale al trattario per il pagamento e dopo aver elevato il protesto.

Anche tale disposizione è applicabile al vaglia cambiario in base all'articolo 102 del regio decreto n. 1669 del 1933 ed è conforme all'articolo 44 della citata Convenzione di Ginevra. A norma dell'articolo 66 del regio decreto n. 1669 del 1933, l'azione causale non può essere esercitata se non dopo accertata col protesto la mancanza di accettazione o di pagamento.

Secondo l'articolo 24 del regio decreto n. 1669 del 1933, la girata fatta posterior-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente al protesto per mancato pagamento produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.

Per l'articolo 40 del regio decreto n. 1669 del 1933, la scadenza della cambiale a certo tempo vista è determinata dalla data della accettazione e da quella del protesto.

In base all'articolo 50 del regio decreto n. 1669 del 1933 l'azione di regresso può essere esercitata anche prima della scadenza della cambiale, qualora sia stato elevato il protesto per mancata accettazione totale o parziale. Del protesto è fatta, inoltre, menzione negli articoli 25, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 85, 87, 94 e 103 del regio decreto n. 1669 del 1933; nell'articolo II Tariffa Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 (legge sul bollo); negli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1345, sulla cambiale-tratta garantita mediante cessione di credito da forniture; nella legge 12 febbraio 1955, n. 77, sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari da parte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura; negli articoli 13 e 235 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), sull'obbligo di trasmissione al presidente del Tribunale degli elenchi dei protesti; nel regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 372, sull'abilitazione ad elevare protesti da parte dei segretari comunali, nei Comuni ove non vi siano notai o ufficiali giudiziari; nella legge 16 febbraio 1916, n. 89, articoli 62, 63, 64 (legge notarile), sul repertorio dei protesti dei notai.

Proposta di abolizione del protesto.

Un disegno di legge che miri a sollevare gli obbligati in via cambiaria, rimasti inadempienti, dalle spese e diritti di protesto (lire 400 per tassa di bollo, lire 450 circa per diritti e competenze in caso di protesto elevato da un ufficiale giudiziario o da un segretario comunale, lire 1.200 circa per i protesti elevati dai notai) dovrebbe contemplare l'abolizione generale della vigente legislazione dell'istituto giuridico del protesto cambiario e disporre che in tutti i casi in cui le

norme in vigore prevedono l'onere del protesto a tale atto deve intendersi sostituito quello della presentazione del titolo all'obbligato in via principale (trattario, nella cambiale; emittente, nel vaglia cambiario).

Un disegno di legge in tal senso andrebbe incontro alle seguenti obiezioni: 1) l'abolizione pura e semplice del protesto sarebbe in contrasto con gli obblighi assunti dallo Stato italiano con la stipulazione della Convenzione di Ginevra, sopra citata; 2) l'abolizione del protesto comporterebbe il venir meno di uno strumento pubblicistico di constatazione autentica della mancata accettazione o del mancato pagamento dei titoli cambiari, con pregiudizio della certezza della posizione creditoria dei portatori di cambiali, anche se di notevole importo; 3) dalla abolizione del protesto conseguirebbe un totale sconvolgimento del vigente sistema cambiario, specie per quanto attiene alle situazioni giuridiche variamente condizionate e collegate alla elevata del protesto (ad esempio: l'esperibilità dell'azione di regresso di cui all'articolo 51 del regio decreto n. 1669 del 1933; la proponibilità dell'azione causale ai sensi dell'articolo 66 del regio decreto n. 1669 del 1933; l'effetto di cessione ordinaria della girata posteriore al protesto di cui all'articolo 24 del regio decreto n. 1669 del 1933; la scadenza della cambiale a certo tempo vista di cui all'articolo 40 del regio decreto n. 1669 del 1933; la esperibilità della azione di regresso anche prima della scadenza a norma dell'articolo 50 del regio decreto n. 1669 del 1933); 4) l'abolizione generale del protesto comporterebbe il venir meno dei vantaggi alla sicurezza degli affari apportati dalle forme di pubblicità degli elenchi dei protesti cambiari previsti dalla legge 12 febbraio 1955, n. 77, e dagli articoli 13 e 235 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

Possibile diversa soluzione.

L'articolo 53 del regio decreto n. 1669 del 1933 dispone che il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola « senza spese », « senza protesto » od ogni altra equivalente,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

apposta sulla cambiale e firmata, dispensare il portatore dal protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento, per esercitare il regresso. Per effetto di tale clausola, il portatore può agire in via di regresso anche senza elevare il protesto e qualora lo elevi, nonostante la clausola, non può ripetere le spese del protesto stesso, dal quale era stato dispensato.

La figura della cambiale con la clausola « senza spese », « senza protesto », come previsto dal vigente articolo 53 del regio decreto n. 1669 soddisfa le seguenti finalità: 1) esonera gli obbligati cambiari dalle spese relative al protesto; 2) tutela la posizione creditoria dei proprietari dei titoli cambiari, i quali possono esercitare il regresso anche senza far elevare il protesto; 3) consente ai portatori di cambiali di avvalersi dell'accertamento autentico della mancata accettazione o del mancato pagamento derivante dal protesto, nonchè degli altri effetti dallo stesso prodotto, procedendo al protesto stesso a proprie spese senza poterle ripetere dagli obbligati cambiari. Ne segue che la figura della cambiale « senza spese », « senza protesto », siccome idonea a soddisfare e contemperare le diverse esigenze dei debitori e dei creditori cambiari, potrebbe essere utilizzata, con le opportune modificazioni, come si propone con il presente disegno di legge avente finalità di alto contenuto sociale. Gli adattamenti da introdurre dovrebbero mirare: 1) a trasformare da facoltativa in obbligatoria la clausola « senza spese », « senza protesto », utilizzando lo strumento giuridico previsto dall'articolo 1339 del codice civile, relativo alla inserzione automatica di clausole ope legis, quale limitazione della autonomia negoziale per esigenze pubblicistiche; 2) a contenere l'inserzione automatica della clausola « senza spese », « senza protesto », limitandone l'applicazione alle cambiali di non rilevante importo, al massimo di lire 100.000, al fine di non rendere troppo gravosa la posizione dei creditori cambiari ed allo scopo di tutelare i piccoli debitori cambiari e non, indiscriminatamente, qualunque obbligato in via cambiaria.

Il disegno di legge di seguito formulato sfuggirebbe alle obiezioni sopramenzionate perchè: 1) non sarebbe in contrasto con la Convenzione di Ginevra stipulata il 7 giugno 1930, la quale all'articolo 46 prevede la clausola « sans frais », « sans protêt »; 2) consentirebbe ugualmente al portatore, sia pure a proprie spese e senza diritto di ripetizione verso gli obbligati, di avvalersi dello strumento del protesto; 3) non comporterebbe un eccessivo sconvolgimento della legislazione vigente poichè lascerebbe in vita l'istituto del protesto cambiario; 4) non nuocerebbe alla sicurezza degli affari, perchè il protesto resterebbe invariato in tutti i suoi aspetti ed effetti rispetto alla cambiale di importo superiore a quello di lire 100.000. I vantaggi sarebbero costituiti: a) dall'esonero delle spese di protesto per i cittadini meno abbienti, i quali, spesso per necessità, debbono ricorrere alle cambiali di modesto importo; b) dallo snellimento del lavoro degli uffici protesti degli uffici unici di esecuzione dei Tribunali, i quali verrebbero liberati dalla gran massa delle cambiali di modesto importo. Unico inconveniente sarebbe il minor introito da parte dell'Erario per la tassa di bollo sui protesti. Ma tale inconveniente sarebbe ampiamente compensato dai vantaggi menzionati e, in ogni caso, dalla alta finalità sociale del disegno di legge.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dopo l'articolo 53 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, è aggiunto il seguente articolo 53-bis:

« Nelle cambiali e nei vaglia cambiari di importo non superiore a lire 100.000 è inserita di diritto la clausola "senza spese", "senza protesto". Tale clausola, che non è derogabile dalle parti, produce effetto nei confronti di tutti i firmatari della cambiale o del vaglia cambiario e comporta la irrepetibilità delle spese di protesto fatto elevare dal portatore ».